

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO
PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311.**

L'anno duemiladiciOTTO....., addì del mese di, in Parona, nella sede comunale, Piazza Signorelli, 1 -

TRA

il Comune di Parona (PV), C.F. 83001230180, rappresentato da Visco Dott. Maurizio Gianlucio, nato/a a Marzano Appio (CE) il 25.08.1956, C.F. VSCMZG56M25E998X, il quale interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Parona;

E

il Sig. Legnazzi Luciano nato il 28.08.1960 a Mortara (PV), residente a Mede (PV) in Via Don Damiani n, 12/1 C.F. LGNLCN60M28F754T;

PREMESSO CHE:

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *"I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- il Comune di Parona con nota prot. n. 688 in data 29.01.2018 ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare per il periodo dal 01.02.2018 fino al 31.12.2018, per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a massimo n. 5 ore settimanali, il dipendente in servizio a tempo indeterminato del Comune di Cilavegna, Sig. Legnazzi Luciano, Istruttore Direttivo di Vigilanza, Categoria giurid. D1 Categ. Econ. D3;
- il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza;
- il Comune di Cilavegna, con nota prot. n. 1055 del 02.02.2018 pervenuta in pari data prot. com. n. 784, ha confermato la volontà dell'Amministrazione Comunale, richiamando la propria deliberazione n. 70 del 06.04.2017, di autorizzare il proprio dipendente a prestare attività c/o il Comune di Parona, così come richiesto;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto dell'incarico

- Il presente incarico disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale da parte del Comune di Parona del dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Cilavegna, Sig. Legnazzi Luciano, come sopra identificato, che accetta, in qualità di: Istruttore Direttivo di Vigilanza, Categoria giurid. D1 Categ. Econ. D3, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo professionale di appartenenza, nell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Parona, quale ente utilizzatore.

ART. 2 – Decorrenza e durata del rapporto

L'efficacia del presente rapporto decorre dalla data del 01.02.2018 e termina il 31.12.2018.

Esso potrà essere rinnovato per espressa volontà dei competenti organi degli enti interessati o risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno trenta giorni;
- c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente;
- d) in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ivi compresa l'inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco e/o dal Segretario Comunale.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Utilizzo del dipendente

Il dipendente effettua le prestazioni lavorative presso il Comune di Parona per un tempo di lavoro di n. 5 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali svolto presso il Comune di Cilavegna, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, fermo restando il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004.

ART. 5 – Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Parona, pari ad un massimo di n. 5 ore settimanali, è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del Comune di provenienza.

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'ente di provenienza.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da questo ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6 – Esercizio delle funzioni

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del Comune di Parona.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al Comune di Cilavegna a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa al Comune di Cilavegna e per conoscenza al Comune di Parona.

Per quanto attiene in particolare all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.

Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8 – Trattamento economico

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 5 ore settimanali.

Il Comune di Parona provvederà altresì a corrispondere al dipendente un rimborso spese, calcolato applicando 1/5 del costo della benzina (calcolato sulla base di una media del costo mensile del valore del costo della benzina verde) per ogni chilometro percorso, tenuto conto della distanza chilometrica tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna.

ART. 9 – Obblighi del dipendente

Il dipendente è tenuto ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all'Ente.

In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2 comma 2 D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

Il dipendente è tenuto ad osservare il vigente codice di comportamento, copia del quale viene consegnato all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

ART. 10- Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i

ART. 11-Norme applicabili-Rinvio

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili e vigenti nel tempo con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dipendente

Per il Comune di Parona
